



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Tribunale di Monza
Sezione Terza Civile - Fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott.ssa Alida Paluchowski Presidente

dott. Mirko Buratti Giudice

dott. G. B. Nardecchia Giudice rel.

nella procedura di concordato preventivo n. 34/2014 della società SDS spa

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista l'istanza del legale rappresentante della società, il quale ha chiesto l'autorizzazione al pagamento di una rata del piano di dilazione di un debito per omesso versamento di ritenute alla fonte verso l'erario.

Visto il parere favorevole dei commissari giudiziali i quali rilevano l'indubbia convenienza della rateizzazione che consente la riduzione della sanzione dal 30 al 10 %.

Premesso che appare provato che il regolare adempimento delle rate di tale credito pregresso comporterebbe il decremento di passività privilegiate per € 35.396,82;

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

rilevato che:

-la società in data 15 luglio 2014 ha depositato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.fall. ed il tribunale ha concesso termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall. o dell'accordo di ristrutturazione;

-la società ha espressamente affermato che nel termine concesso dal tribunale (eventualmente prorogato) è sua intenzione depositare un accordo di ristrutturazione liquidatorio, non essendovi le condizioni per una continuazione dell'attività economica oramai cessata o per il deposito di una domanda completa di concordato preventivo;

-come è ben noto nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione dei debiti con continuità aziendale il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare debiti anteriori;

-il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi può essere autorizzato se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, l. fall., attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori;

-poiché l'istanza si pone espressamente al di fuori della previsione di cui all'art. 182 quinquies l.fall., bisogna interrogarsi sull'ammissibilità della stessa;

-una prima risposta positiva potrebbe rinvenirsi nella considerazione che la società, come detto, ha previsto che la domanda ex art. 161 c. 6 l.fall. sfoci nel deposito di un accordo di ristrutturazione di tipo liquidatorio, procedimento che, come è ben noto, non comporta un espresso divieto di pagamento dei creditori anteriori;

-tale interpretazione non pare convincente sia per il carattere non vincolante per il debitore della soluzione ora prospettata quale esito del deposito della domanda ex art. 161 c. 6 l.fall., sia perché l'art. 161, sesto comma, l.fall. detta una disciplina specifica per l'ipotesi di conversione di procedura (tanto che gli effetti del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall. si mantengono sino all'omologa dell'accordo e non nel limite dei sessanta giorni stabilito dall'art. 182bis l.fall.,) disciplina speciale che richiama l'art. 168 l.fall., norma che secondo l'unanime interpretazione prevede il divieto di pagamento dei crediti pregressi, norma che prevale su quella generale prevista dall'art. 182bis l.fall.;

-i pagamenti ex art. 182 quinquies l.fall. possono avvenire in deroga alla *par condicio creditorum* alterando l'ordine delle cause legittime di prelazione, ragion per cui il legislatore ha posto severi limiti per il rilascio dell'autorizzazione da parte del tribunale per l'evidente rischio che tali pagamenti comportino una diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori concordatari;

-dopo la riforma del 2012 la miglior soddisfazione dei creditori è chiaramente (ri)emersa quale stella polare che deve guidare l'operato del tribunale anche nell'ambito delle procedure concorsuali (o meno) alternative al fallimento;

-la necessaria ricerca del conseguimento di tale fine verrebbe ad essere frustrata ove si ritenesse non autorizzabile un atto che sia manifestamente vantaggioso per tutti i creditori, a prescindere dalla scelta che il debitore potrà operare all'esito del procedimento aperto con il deposito della domanda ex art. 161 c. 6 l.fall.;

-una volta accertata l'esigenza di assicurare una tutela giuridica a tale superiore interesse dei creditori, è necessario individuare quale sia lo strumento processuale che nella fase interinale possa consentire al tribunale di autorizzare il compimento di tali pagamenti, non soccorrendo il richiamo all'art. 167 l.fall., disposizione non applicabile analogicamente al caso di specie, non essendovi in questa fase ancora un giudice delegato;

-l'unica disposizione che sembra poter fornire un utile strumento normativo a tale esigenza è l'art. 161 c. 7 l.fall., nella parte in cui consente il compimento di atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione del tribunale, previo parere del commissario giudiziale, se nominato;

-tale norma accanto al requisito esplicito dell'urgenza ha quello implicito della convenienza dell'atto per i creditori, essendo, come detto, ogni attività della procedura necessariamente rivolta a soddisfare il loro miglior interesse;

-l'autorizzazione al compimento dell'atto straordinario consistente in pagamenti di crediti pregressi, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore per le procedure in continuità aziendale, deve avvenire nel rispetto dei principi generali e cogenti entro cui deve muoversi l'operato del tribunale con riferimento alla soddisfazione dei creditori concordatari,;

-principi inderogabili scritti nell'art. 160, comma 2, l. fall.: rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; soddisfo dei privilegiati, in senso lato, in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni sottoposti a prelazione;

- tale autorizzazione potrà quindi essere concessa soltanto in casi eccezionali ove la vantaggiosità dell'atto sia manifestamente evidente con riguardo a tutti i



creditori concordatari, comportando un aumento dell'attivo e/o un decremento del passivo ed il pagamento avvenga nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e ciò in quanto tali pagamenti, legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 l. fall., in caso di successivo fallimento non sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi del novellato art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.;

-nel caso di specie il pagamento della rata può quindi essere autorizzato in forza dell'art. 161 c. ~~1~~ l.fall. dato che non vi sono dubbi sulla natura straordinaria dell'atto, in quanto suscettibile di ridurre il patrimonio del debitore, il requisito dell'urgenza è manifesto nella necessità che il versamento debba avvenire entro il 31 luglio 2014 (a pena di decadenza dal beneficio della rateazione), il pagamento determina un decremento del passivo privilegiato dell'erario e non comporta alcuna lesione dell'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto, come attestato nell'istanza, la società ha disponibilità liquide per soddisfare integralmente i crediti privilegiati e quelli stimati in prededuzione;


P.Q.M.

autorizza il pagamento delle rate del piano di pagamento dilazionato riferito alla comunicazione di irregolarità n. 6673211771/04..

Si comunichi al debitore, al commissario giudiziale.

Monza 18 luglio 2014.

IL GIUDICE REL



IL PRESIDENTE

